



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITÀ PER LA RICERCA CLINICA (URC) E PER LA GESTIONE DELLE RICERCHE CLINICHE IN AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

Approvato dal Direttore Generale Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana

con delibera n. 1829 del 28.09.2023

Ai sensi della DGR n.330 del 29 marzo 2023



Sommario

PREMESSE.....	3
ART. 1 - Oggetto del Regolamento	3
ART. 2 – Principali Strutture e figure coinvolte	4
ART. 3 – Valutazione della Proposta di Studio e Autorizzazione.....	7
ART. 4 – Contratto/convenzione tra Promotore/CRO e Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana	8
ART. 5 – Oneri economici a carico del Promotore	8
ART. 6 – Destinazione dei ricavi derivanti dall’attività di ricerca clinica	8
ART. 7 – Criteri di gestione dei fondi URC e Ricerca no profit.....	10
ART. 8 – Criteri per la remunerazione del personale dipendente/convenzionato nell’ambito di sperimentazioni profit.....	10
ART. 9 – Acquisizione di personale e materiali per la gestione degli studi.....	10
ART. 10 - - Conduzione dello Studio.....	11
ART. 11 – Assicurazione studi no profit.....	111
ART. 12– Anticorruzione.....	111
ART. 13 – Divieti.....	111
ART. 14 - Norme transitorie.....	11
ART. 15 – Norme finali.....	122



PREMESSE

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana promuove la ricerca clinica di organizzazioni profit e la ricerca indipendente, proposta da entità no profit esterne all'Azienda ULSS 2 o dalle proprie Unità Operative.

Il presente Regolamento si applica a tutte le ricerche cliniche/sperimentazioni condotte presso l'Azienda ULSS 2, in accordo a quanto previsto dalle vigenti normative regionali, nazionali ed internazionali nell'ambito delle attività di gestione della ricerca clinica e a quanto previsto dalle procedure aziendali.

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- Dichiarazione di Helsinki
- D.M. 15/07/1997: Recepimento delle linee guida ICH-GCP
- D.L. 30/06/2003 n. 196 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101
- D.L. 24/06/2003 n. 211
- D.L. 06/11/2007 n. 200
- D.M. 21/12/2007
- D.M. 14/07/2009
- Regolamento Europeo n. 536/2014
- Linee guida ICH-GCP
- Regolamento Europeo 2016/679
- Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03/08/2016
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3
- D. Lgs. 14 maggio 2019 n. 52
- Decreto del Ministero della Salute del 30/11/2021
- Decreto del Ministero della Salute del 01/02/2022
- Decreto del Ministero della Salute del 26/01/2023
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 330 del 29 marzo 2023

L'Azienda ULSS 2 si adeguerà a successive fonti normative e regolamentari senza particolari formalità, salvo che non incidano su aspetti sostanziali con impatto organizzativo e che richiedano una revisione del Regolamento.

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Unità per la Ricerca Clinica (URC) dell'Azienda ULSS 2 e la gestione delle seguenti tipologie di ricerca clinica, sia di natura profit, sia di natura no profit e ricerca clinica spontanea:

- sperimentazioni interventistiche con farmaco
- indagini con dispositivo medico
- sperimentazioni cliniche senza farmaco o dispositivo
- studi clinici osservazionali con farmaco o dispositivo
- studi clinici osservazionali senza farmaco o dispositivo



Le ricerche PROFIT sono promosse da un'industria o società farmaceutica o da strutture private a fini di lucro; più in generale si tratta di studi i cui risultati siano utilizzati per lo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di sfruttamento economico dei medesimi e/o dei dati e risultati della sperimentazione stessa.

Le ricerche NO PROFIT sono promosse da una struttura, un ente, un'istituzione pubblica o ad essa equiparata, una fondazione o un ente morale, di ricerca e /o sanitaria, un'associazione, una società scientifica senza fini di lucro, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ovvero una persona fisica che sia dipendente delle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri incarichi lavorativi, ovvero un'impresa sociale che promuova la sperimentazione clinica nel contesto dell'attività d'impresa di interesse generale esercitata in via stabile e principale.

Possono essere finanziate e/o supportate da terzi, anche società farmaceutiche, purché il finanziamento sia chiaramente identificato e comunicato al Comitato Etico competente.

Le ricerche SPONTANEE sono di natura no profit e il Promotore è identificato con l'Azienda ULSS 2 o con un dipendente dell'Azienda, o universitario convenzionato con L'Azienda.

ART. 2 – Principali Strutture e figure coinvolte

Strutture:

Unità per la Ricerca Clinica (URC)

L'URC è operativa nei seguenti ambiti:

- supporto biostatistico e metodologico per la ricerca
- supporto amministrativo per la ricerca
- monitoraggio scientifico e amministrativo/contabile/giuridico dello studio e data management
- iniziative di formazione
- informatizzazione dei processi di gestione della ricerca clinica, sostegno partnership pubblico-privato, integrazione con l'Università

Il Responsabile dell'URC garantisce il processo di realizzazione di tutte le sperimentazioni cliniche dell'Azienda, coordina l'Unità a supporto delle sperimentazioni e ne garantisce il funzionamento per le finalità indicate dagli atti di indirizzo della Regione Veneto.

L'URC collabora con i Promotori degli studi e con gli Uffici aziendali per la finalizzazione dell'iter amministrativo e autorizzativo locale, previa negoziazione del contratto, ove applicabile; provvede alla gestione amministrativo/contabile delle ricerche e alla rendicontazione economica.

L'URC concorda e monitora con i Direttori di Dipartimento e/o di Unità Operativa l'allocazione delle risorse, come ad esempio i data manager, necessarie a seguire le diverse sperimentazioni cliniche in atto presso i rispettivi Dipartimenti.

L'URC dell'Azienda ULSS 2 è collocata in staff alla Direzione Generale, con sede principale presso l'Ospedale Ca' Foncello.



La struttura è costituita da un Responsabile e da 2 referenti di area, rispettivamente amministrativa e scientifica. Nell'ambito dei compiti identificati dalla DGR n. 330 del 29/03/2023, allegato C, l'area amministrativa segue le seguenti attività:

- relazione con i CET
- gestione portali della ricerca
- revisione dei contratti/convenzioni
- supporto regolatorio
- sottomissione delle autorizzazioni al CET/Autorità Competente
- delibere di autorizzazione
- rendicontazione economica/monitoraggio amministrativo-contabile
- attività di segreteria

All'area amministrativa afferiscono le risorse amministrative provenienti dalla ex Segreteria Tecnico Scientifica del CESC e dagli ex NRC. L'attività sarà garantita a tempo pieno o parziale, a seconda delle necessità organizzative.

L'area scientifica dell'URC segue le seguenti attività:

- supporto agli sperimentatori per l'elaborazione del dossier di studio
- analisi della fattibilità locale
- data management, ove richiesto
- monitoraggio scientifico degli studi per la corretta conduzione secondo GCP
- farmacovigilanza – dispositivo-vigilanza
- supporto stesura articoli
- creazione database – data entry – analisi dati, ove richiesto

All'area scientifica afferiscono i Coordinatori di ricerca clinica/ Data manager provenienti dalla ex Segreteria Tecnico Scientifica del CESC e dagli ex NRC. L'attività sarà garantita a tempo pieno o parziale, a seconda delle necessità organizzative.

Le due aree collaborano nello svolgimento delle seguenti attività:

- formazione del personale della URC e formazione aziendale nell'ambito della ricerca clinica
- informatizzazione dei processi di gestione della ricerca clinica
- informazione per la partecipazione a bandi scientifici
- collaborazione per lo sviluppo di una partnership con pubblico-privato-Università

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l'URC si avvale del supporto delle Unità Operative/Servizi Aziendali e del relativo personale, tra i quali:

- UOSD di Epidemiologia, per il supporto metodologico e biostatistico
- UOC di Farmacia, per ricerche cliniche con farmaco e dispositivo



- UOS Ingegneria Clinica, per le verifiche delle attrezzature e dei supporti tecnologici impiegati nelle ricerche
- Servizio Qualità, ove richiesto
- UOC Controllo di Gestione, per la gestione contabile e amministrativa
- Ufficio Affari Legali assicurativi, ove richiesto
- Ufficio Privacy, ove richiesto
- UOC Contabilità e Bilancio, per il supporto nella gestione contabile
- Ufficio Progetti, per l'adesione a bandi di ricerca
- UOC Gestione Risorse Umane, ove richiesto
- tutte le Unità Operative ospedaliere coinvolte in attività di gestione della ricerca clinica

Le attività delle Unità/Servizi a supporto saranno garantite con una disponibilità di tempo variabile a seconda delle necessità richieste dai progetti di ricerca.

Comitato Etico Territoriale (CET)

I CET della Regione del Veneto individuati dal decreto del Ministero della salute del 26 gennaio 2023 - G.U. n. 31, del 7 febbraio 2023 "Individuazione di quaranta comitati etici territoriali" Allegato 1 e rinominati per effetto della DGR n.330 del 29 marzo 2023 sono:

- *Comitato Etico Territoriale Area Sud-Ovest Veneto* con sede presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona - AOUI Verona
- *Comitato Etico Territoriale Area Centro-Est Veneto* con sede presso l'Azienda Ospedale Università di Padova (AO-PD)
- *Comitato Etico Territoriale Area Nord Veneto* con sede presso l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) - di riferimento per l'Azienda ULSS 2

I CET sono competenti per le valutazioni di:

- sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV
- indagini cliniche sui dispositivi medici
- studi osservazionali farmacologici
- ogni altra tipologia di studio clinico sull'uomo generalmente rimessa, per prassi internazionale, alle valutazioni dei comitati etici
- usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (c.d. usi compassionevoli)
- usi in casi eccezionali di dispositivi medici privi di marcatura CE per singoli pazienti (c.d. usi compassionevoli)

I CET sono dotati di Segreteria Tecnico Scientifica e operano in accordo ad un proprio Regolamento.

Unità Operative/Servizi Aziendali a supporto della URC

A supporto dell'URC rientrano tutte le Strutture cliniche/tecnico – amministrative che in modo diretto o indiretto contribuiscono a garantire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della ricerca clinica profit e no profit.



Centro Sperimentale

I centri sperimentali sono i luoghi dove vengono effettivamente condotte le attività collegate allo studio.

Figure coinvolte:

Promotore: un individuo, una società, un'istituzione, oppure un'organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce, e/o finanzia uno studio clinico.

Il Promotore di una sperimentazione clinica no-profit deve rispondere ai requisiti del Decreto 30/11/2021:

- sia una struttura, un ente, un'istituzione pubblica o ad essa equiparata, una fondazione o un ente morale, di ricerca e /o sanitaria, un'associazione, una società scientifica senza fini di lucro, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ovvero una persona fisica che sia dipendente delle suddette strutture e che svolga il ruolo di promotore nell'ambito dei propri incarichi lavorativi;
- non sia titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) del medicinale in sperimentazione e che non abbia cointeressenze di tipo economico - anche per mezzo di diritti di proprietà intellettuale - con la persona fisica o giuridica titolare dell'A.I.C.;
- essere titolare dei dati e dei risultati relativi alla sperimentazione, così come di ogni decisione inerente alla loro pubblicazione.

Sperimentatore Principale: una persona responsabile della conduzione dello studio clinico presso un centro di sperimentazione e del gruppo di collaboratori individuati per la gestione dello stesso. E' un sanitario o altra figura professionale dipendente dell'Azienda ULSS 2 o che agisce nell'ambito di una convenzione.

Co-sperimentatore: personale strutturato o non strutturato, individuato dallo Sperimentatore principale, designato e supervisionato dallo stesso, delegato, previo consenso, a svolgere procedure e attività previste dal protocollo dello studio.

Organizzazione di ricerca a contratto (CRO): una persona o un'organizzazione (commerciale, accademica, o di altro tipo) con cui il Promotore ha stipulato un contratto per assolvere ad una o più mansioni e funzioni del Promotore relative allo studio.

ART. 3 - Valutazione della Proposta di Studio e Autorizzazione

L'URC dell'Azienda ULSS 2 è dotata di procedure operative che dettagliano gli adempimenti amministrativi connessi alla sottomissione, autorizzazione alla conduzione, firma contratto (se previsto) e conduzione degli studi clinici con promotore esterno, sia sperimentali che osservazionali, sia profit che no profit e con promotore interno (studi spontanei).

In particolare, per la verifica della fattibilità locale, la finalizzazione del contratto e l'autorizzazione all'avvio dello studio successiva al parere favorevole del CE competente, lo Sperimentatore Principale si avvale del supporto dell'URC.



ART. 4 – Contratto/convenzione tra Promotore/CRO e Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Per i contratti/convenzioni il modello di riferimento è quello proposto da AIFA.

La convenzione deve indicare l'entità dell'importo a carico del promotore.

Lo Sperimentatore Principale è tenuto a informare l'Unità per la Ricerca Clinica non appena concorda con il Promotore la partecipazione allo studio, per permettere di avviare la contrattazione, al fine di concludere la negoziazione prima che lo studio venga sottoposto a valutazione del Comitato Etico. Per questo, ove possibile l'URC partecipa alla "Selection Site Visit" (Visita di selezione del Centro) insieme allo Sperimentatore Principale; l'URC può partecipare inoltre alla Site Initiation Visit (SIV: visita di apertura centro) per supportare lo sperimentatore nella conduzione degli studi secondo Good Clinical Practice (GCP).

Il Direttore Generale, ovvero un suo delegato con potere di firma, garantisce la definizione della convenzione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 – Oneri economici a carico del Promotore

Sono a carico del Promotore di studio profit tutti gli oneri riguardanti lo studio, ivi compresa la quota di monitoraggio – da versare alla sottoscrizione del contratto/convenzione - pari a € 2.000,00 + IVA; tale quota dovrà essere riportata nella convenzione e nel modulo di fattibilità.

In particolare, sono a carico del Promotore gli oneri relativi a procedure diagnostiche, cliniche e terapeutiche non previste da pratica clinica per i casi da trattare, da eseguirsi localmente in accordo con il promotore.

Gli studi no profit, per la loro conduzione, devono trovare copertura dei costi aggiuntivi. Nel caso in cui i costi di uno studio no profit non siano coperti da contributo o lo siano solo parzialmente, è possibile utilizzare il fondo per la Ricerca no profit. La copertura dei costi può altresì derivare dal fondo dell'Unità Operativa.

Nessun onere economico connesso agli studi clinici può gravare sul soggetto che partecipa allo studio (paziente o volontario), né sull'Azienda Sanitaria, né comunque sul Servizio Sanitario Nazionale.

La quota paziente è la quota negoziata e definita nel contratto stipulato tra il Promotore/CRO e l'Azienda ULSS 2 per ciascuno studio profit, di norma definita per paziente arruolato nello studio.

Il contributo economico relativo a studi no profit, se presente, è ugualmente definito nel contratto stipulato tra il Promotore/CRO e l'Azienda ULSS 2, in accordo all'art. 2.6 del DM 30/11/2021.

ART. 6 – Destinazione dei ricavi derivanti dall'attività di ricerca clinica

Tutti gli aspetti economici dello studio devono essere dettagliati nel modulo domanda di autorizzazione studio, con la specifica di tutte le prestazioni da effettuare, suddivise tra prestazioni di normale pratica clinica e prestazioni aggiuntive effettuate ad hoc per lo studio.



Dalle quote dovute secondo il contratto viene trattenuto dall'Azienda Ulss 2 l'8% a ristoro dei costi aziendali.

Viene poi detratto il valore delle eventuali prestazioni diagnostico/strumentali necessarie alla conduzione dello studio, quando tali prestazioni non sono previste dalla consolidata pratica clinica per il caso trattato (prestazioni non routinarie o extraroutinarie).

La valorizzazione economica delle prestazioni extraroutinarie va calcolata facendo riferimento al tariffario regionale della specialistica ambulatoriale, con indicazione nel modulo domanda di autorizzazione del relativo codice, descrizione della prestazione e importo.

Qualora le prestazioni non siano presenti nel nomenclatore-tariffario, l'azienda trattiene il 50% della quota versata dal promotore per l'esecuzione di tali prestazioni.

Nel caso in cui la convenzione non preveda specifico riconoscimento economico relativo a tali prestazioni, viene trattenuta la quota indicata nel modulo di domanda di autorizzazione studio quale valore riconducibile al costo sostenuto dall'Azienda.

Qualora la convenzione preveda il pagamento di prestazioni routinarie, le relative quote vengono ripartite secondo i criteri sotto dettagliati.

Al netto di quanto da trattenere, l'importo residuo viene così suddiviso:

- 10% per il fondo "Ricerca no profit";
- 30% per il fondo URC;
- 48% per il fondo dell'unità operativa presso la quale si svolge la sperimentazione.

Per gli studi profit, questa quota può essere destinata in misura non superiore al 35% - su indicazione dello sperimentatore e in accordo con il responsabile dell'unità operativa - al personale dipendente o convenzionato direttamente coinvolto nello studio (tenendo conto dell'impegno e delle attività da svolgere in aggiunta all'attività istituzionale).

Le attività di ricerca vengono svolte in timbratura non causalizzata, e sono compensate con un debito orario.

Per tutte le tipologie di studi la quota destinata al fondo Unità Operativa (UO) del centro sperimentale può essere destinata anche a fondi di altre Unità Operative coinvolte (ad integrazione delle % minime sotto previste) o ad associazioni scientifiche.

- 5% per il fondo Unità Farmaci Antiblastici (UFA);
- 2,5% per il fondo Medicina di Laboratorio;
- 2,5% per il fondo Radiologia;
- 2% per il fondo di altre Unità Operative coinvolte.

In caso di Unità Operative coinvolte marginalmente, lo Sperimentatore principale e il Direttore della UO interessata potranno concordare una % di attribuzione diversa.

Nel caso in cui i servizi aziendali sopra citati non siano direttamente coinvolti nello studio, la quota percentuale ad essi destinata sarà accorpata alla quota destinata al fondo dell'unità operativa che conduce la sperimentazione.

Nel caso in cui la convenzione, in aggiunta alla quota paziente, preveda il riconoscimento di somme destinate alle Unità Operative coinvolte diverse dal centro sperimentale, tali quote vengono suddivise destinando il 60% della somma al fondo della Unità Operativa indicata a contratto, il 10% al fondo no profit e il 30% al fondo URC.



La gestione contabile dei Progetti finanziati non rientra nel campo di applicazione del presente Regolamento, in quanto oggetto di specifiche linee guida per la gestione amministrativo-contabile, approvate con DDG 2454/2017.

ART. 7 – Criteri di gestione dei fondi URC e Ricerca no profit

Fondo no profit:

L'accesso al fondo viene autorizzato dal Responsabile dell'URC, per studi di rilevanza scientifica e per supportare la ricerca no profit. Può essere richiesto l'accesso per la copertura di costi correlati alla ricerca no profit e per l'attivazione di contratti a sostegno della ricerca indipendente.

Fondo Unità per la Ricerca Clinica:

L'accesso al fondo viene autorizzato dal Responsabile URC ed è finalizzato all'attivazione di contratti di collaborazione a supporto dell'attività URC, ad attività formativa in ambito di ricerca clinica, all'acquisizione di strumenti per i processi di gestione e informatizzazione della ricerca e, laddove necessario, al pagamento di eventuali ore aggiuntive mediante l'approvazione di specifici progetti obiettivo a supporto dell'attività URC.

ART. 8 – Criteri per la remunerazione del personale dipendente/convenzionato nell'ambito di sperimentazioni profit

Per gli studi profit, la quota destinata all'Unità Operativa presso la quale si svolge la ricerca può essere erogata al personale strutturato o convenzionato direttamente coinvolto e nominalmente individuato in misura non superiore al 35% della quota paziente, per attività correlate alla ricerca ed eseguite oltre l'orario di servizio istituzionale.

Il Direttore dell'Unità Operativa sede del centro sperimentale, in accordo con lo sperimentatore principale, garantisce che a tutto il personale adeguatamente formato in materia di ricerca clinica sia assicurata la possibilità di partecipare ad attività di sperimentazione.

Poiché la gestione del paziente per attività di ricerca non può essere in genere distinta dalla gestione clinica nel suo complesso, tali attività vengono effettuate in regime di timbratura ordinaria, con successiva decurtazione oraria.

Sentite anche le organizzazioni sindacali in sede di tavolo tecnico del 11/07/2023, la valorizzazione oraria del compenso destinato ai partecipanti alla ricerca profit è definita in € 100,00 per l'area dirigenziale e in € 60,00 per l'area comparto (importi al lordo).

ART. 9 – Acquisizione di personale e materiali per la gestione degli studi

L'acquisizione di materiale necessario per gli studi, nonché l'acquisizione di risorse di supporto alla conduzione degli studi, devono essere richiesti secondo le procedure previste in Azienda ULSS 2.



ART. 10 - Conduzione dello Studio

Per poter essere avviato, uno studio clinico deve aver ottenuto l'approvazione del Comitato Etico competente e dell'Autorità Competente (ove applicabile), la delibera autorizzativa da parte dell'Azienda ULSS 2 e la stipula della convenzione tra Promotore/CRO e Azienda Ulss 2 (ove presente).

Gli studi devono essere condotti secondo GCP e in accordo con il protocollo e con quanto autorizzato dal Comitato Etico. Per la progettazione, conduzione di uno studio ed eventuali emendamenti, lo Sperimentatore Principale è tenuto a seguire tutte le Procedure aziendali previste per gli studi clinici.

ART. 11 – Assicurazione studi no profit

Per la copertura assicurativa degli studi clinici con farmaco no profit trova applicazione il D.M. 14/07/2009 che prevede, per i Promotori delle sperimentazioni, l'estensione della propria copertura assicurativa o polizza studio specifica; nel caso la sperimentazione sia multicentrica, ogni centro può fare riferimento alla propria copertura assicurativa.

Per gli studi clinici no profit condotti presso l'Azienda ULSS 2 trova applicazione la regolamentazione a livello regionale.

Qualora la copertura sia parzialmente o totalmente in capo all'Azienda ULSS 2, per gli studi ritenuti dall'URC a medio ed alto rischio dovrà essere data specifica autorizzazione dalla Direzione strategica al fine della verifica di fattibilità locale.

ART. 12- Anticorruzione

Nella stesura del presente Regolamento si sono tenute presenti le indicazioni contenute nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016.

ART. 13 – Divieti

È fatto divieto di qualsiasi rapporto diretto o indiretto di natura economico-contrattuale tra ricercatori e committenti le sperimentazioni, ad escludere ogni conflitto di interesse, anche potenziale.

Nessun onere economico connesso allo svolgimento di una ricerca clinica può gravare in alcuna misura sul soggetto che partecipa allo studio (paziente o volontario), né sulle strutture sanitarie né, comunque, sulla finanza pubblica, ma deve rimanere a carico del promotore. Le prestazioni di normale pratica clinica, che comunque verrebbero effettuate per trattare la patologia del paziente indipendentemente dalla partecipazione allo studio, possono essere soggette a ticket se previsto.

Art. 14 – Norme transitorie

Con riferimento alla gestione contabile degli studi in corso alla data del 23/06/2023, i criteri definiti agli artt. 6 e 8 del presente Regolamento si applicano per tutte le fatture emesse da tale data.



ART. 15 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano la materia.

Il presente Regolamento, approvato con Delibera del Direttore Generale, entra in vigore dalla data della sua approvazione ed è suscettibile di eventuali periodiche revisioni.